

ORIGINALE



Deliberazione CDA n. 25 del 23/10/2020

OGGETTO: CESSIONE DI PARTE DELLE QUOTE DETENUTE DALLA CITTÀ DI TORINO IN TRM SPA. DETERMINAZIONI DI COMPETENZA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- La Società TRM SpA è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto di incenerimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito a Torino, in località Gerbido (Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 309-557341 del 21/12/2006, rinnovata con D.D. n. 27-3956/2012).
- Nel 2012, con gara ad evidenza pubblica, veniva individuato un partner privato operativo industriale – ad oggi incorporato in Iren Ambiente spa - al quale veniva ceduto l'80% delle azioni della società TRM da parte del Comune di Torino e di altri soci pubblici. Il restante 20% rimaneva in possesso del Comune di Torino e di altri soci pubblici.
- Il 21 dicembre 2012, in esito all'aggiudicazione definitiva, ATO-R e TRM sottoscrivevano il Contratto di Servizio, tuttora vigente, che regola i rapporti giuridici afferenti la gestione dell'impianto e il relativo servizio di smaltimento dei rifiuti fissando i reciproci diritti e obblighi delle parti.
- Il 21 dicembre 2012, in esito all'aggiudicazione definitiva, ATO-R, TRM ed il Socio Privato sottoscrivevano il Contratto d'Impegno del Socio Privato, tuttora vigente, che regola i rapporti giuridici tra le parti con riferimento agli specifici compiti operativi del socio industriale.
- In data 16/4/2013 iniziava il conferimento di rifiuti presso il termovalorizzatore. Superata la fase di esercizio provvisorio, dal 1/9/2014 decorreva il termine ventennale di esercizio commerciale, come definito dal Contratto di Servizio in vigore.
- Infine con D.D. n. 135-22762 del 16/7/2015 l'inceneritore di Torino veniva autorizzato a saturazione del carico termico (il quantitativo di rifiuti in ingresso dipende dal potere calorifico del rifiuto stesso), ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito nella Legge 11 novembre 2014, n. 164.
- ATO-R esercita controllo costante sul servizio di smaltimento affidato alla società, programmando i flussi e regolando la tariffa di smaltimento.

CONSIDERATO CHE:

- La Città di Torino con provvedimento del Consiglio Comunale n. 92/2019 del 16/09/2019 approvava la cessione della propria partecipazione detenuta nella società TRM spa nei limiti da consentire il mantenimento dell'1% del capitale sociale della stessa, avviando la relativa procedura di gara che tuttavia andava deserta.
- Successivamente, con lettera prot. n. IR004482-2019-P dell'8 novembre 2019, IREN trasmetteva alla Città di Torino una manifestazione di interesse non vincolante per l'eventuale acquisto della anzidetta partecipazione. Tuttavia le fasi successive - offerta vincolante con indicazione del corrispettivo di acquisto, giudizio di congruità sulla proposta e procedura ad evidenza pubblica per verificare l'eventuale esistenza di offerte migliorative – non sortivano esito.
- In data 9/6/2020 la Città di Torino pubblicava nuovo avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e società assoggettate, da parte di soggetti pubblici, alle previsioni di cui all'art. 2359 c.c., per l'acquisto da un minimo n. 50.000 azioni fino ad un massimo di n.

15.064.759 azioni ordinarie della Società TRM S.p.A., costituenti queste ultime il 17,35687% del capitale sociale della Società TRM di proprietà della Città stessa. La scadenza veniva fissata al 31/7/2020.

- In data 24 luglio 2020 veniva pubblicata proroga dell'avviso anzidetto con nuova scadenza il 30/09/2020.
- Entro la data prevista presentava offerta la società Acea Pinerolese Industriale spa, per l'acquisto di 1.600.000 azioni della società TRM possedute dalla Città di Torino.
- Con nota prot. n. 1682/6.80.11 del 9/10/20, la Città di Torino richiedeva ad ATO-R espressione di parere di competenza preventivo all'aggiudicazione definitiva.

Richiamato il Contratto di Servizio stipulato in data 21/12/2012 il quale all'art. 3.5 prescrive che *"TRM si impegna a trasmettere ad ATO-R ogni variazione della compagine societaria che possa influire sulla qualifica di socio industriale delle imprese che hanno costituito il Socio Privato"*.

DATO ATTO CHE:

- le partecipazioni cedute sono quote pubbliche del Comune di Torino e la società acquirente è interamente partecipata, ai sensi del proprio Statuto, da soggetti pubblici – i Comuni del bacino pinerolese -, come da visura estratta dal Registro Imprese in data 13/10/2020 e conservata agli atti, e pertanto organismo di diritto pubblico;
- pertanto, la variazione della compagine societaria risultante dalla cessione delle partecipazioni possedute dalla Città di Torino alla società acquirente non influisce sulla qualifica di socio industriale delle imprese che hanno costituito il Socio Privato risultando non in contrasto con il Contratto di Servizio.

Ritenuto pertanto, nei limiti della propria competenza di ente affidante, di non ravvisare, allo stato, motivi ostativi alla cessione delle quote del Comune di Torino alla società Acea Pinerolese Industriale come sopra descritta.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 2 del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 267/2000.

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile;

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Rossi Maurizio	X	
Casotti Gianluigi	X	
Massaglia Angela	X	
Genovese Manuela		X

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 3

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. Di non ravvisare, allo stato, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate e nei limiti della propria competenza di ente affidante, motivi ostativi alla cessione di parte delle quote del Comune di Torino alla società Acea Pinerolese Industriale in premessa descritta.

2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)

Il Presidente
Avv. Maurizio Rossi
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto
(f.to in originale)